

CONTRATTO DI PROGRAMMA

PER

LA DISCIPLINA DEGLI ONERI DI GESTIONE

DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE

tra

la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 codice fiscale n. 8006590379, nella persona del Architetto Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25 agosto 1970 nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'Area Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della delibera di Giunta regionale n. 2363 del 27 dicembre 2022

e

la Società FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl (di seguito FER Srl), Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18 e 22 della L.R. 30/98, di seguito denominata "Gestore", con sede in Ferrara, via Foro Boario 27, codice fiscale n. 02080471200, rappresentata dal Dott. Stefano Masola, nato a Parma il 27/11/1959 nella sua qualità di Direttore

generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di procura a rogito Notaio dott. Alessandro Conforti del distretto notarile di Ferrara, con studio in Via Borgo dei Leoni n. 91 sito in Ferrara, Repertorio n. 2168 Raccolta n. 1625, atto registrato a Ferrara il 03 agosto 2017 al n. 4734/1T

PREMESSO:

- che il Gestore della rete:
 - opera in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della L.R. 30/98, il cui relativo atto è stato rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna il 30 gennaio 2012, con decorrenza 1 febbraio 2012 (Rep. n. 4440 del 31/1/2012);
 - fruisce, per lo svolgimento di tali compiti: di finanziamenti regionali disciplinati anche da specifici Contratti, di fondi derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati in concessione, di risorse proprie, di altre risorse pubbliche e private;
 - è tenuto in particolare, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 30/98, riguardo alla infrastruttura ferroviaria regionale:

- ad assicurare la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee, delle infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;
- ad attuare investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione alle strategie di commercializzazione dei servizi offerti;
- a gestire e sviluppare un sistema informativo coordinato con quello della Regione, e da essa liberamente accessibile, nelle materie afferenti ai compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, alle applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione;
- che sono di diretta competenza della Regione le funzioni:
 - programmatiche, amministrative e di finanziamento con esclusione delle funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21 L.R. 30/98);
 - di alta vigilanza finalizzate all'accertamento della regolarità, della qualità e del buon andamento del servizio di

- trasporto ferroviario di propria competenza;
- di controllo, verifica e monitoraggio dell'attuazione della programmazione e della progettazione del servizio secondo le modalità programmate e progettate;
 - la verifica del rispetto degli indirizzi e degli standard indicati al Gestore della rete ferroviaria regionale;
- che nell'ambito delle proprie attività di controllo, la Regione esercita la potestà sanzionatoria (art. 18 bis L.R. 30/98);
- che la rete ferroviaria regionale è costituita dalle linee: Suzzara-Ferrara, Parma-Suzzara, Bologna-Portomaggiore (Dogato di Ostellato), Ferrara-Codigoro, Modena-Sassuolo Terminal, Sassuolo Radici-Reggio Emilia, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Ciano d'Enza e Casalecchio Garibaldi-Vignola;
- che fanno parte del demanio ferroviario regionale anche alcune tratte e aree delle linee ferroviarie dismesse Bagnolo-Carpi, Barco-Montecchio e Rimini-Novafeltria;
- che fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, (art. 22, L.R. 30/98) le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di

- qualunque genere e comunque acquisiti, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci collocati sulla stessa rete nonché ogni altra dotazione o interventi finanziati dalla Regione per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria regionale e delle sue pertinenze;
- che la Regione, in applicazione dell'art. 23 bis della L.R. 30/98, con Regolamenti regionali n. 1/2022 e n. 4/2019 ha disciplinato:
 - l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e di occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale;
 - i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale;
 - le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;
 - che i citati canoni sono introitati dal Gestore

con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale, sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione;

- che lo stesso art. 23bis prevede le sanzioni pecuniarie e amministrative da applicarsi per il mancato rispetto delle norme regolamentari;
- che la Giunta regionale (art. 32 bis, L.R. 30/98) assegna risorse per la manutenzione straordinaria e il rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti e delle relative pertinenze sulla base di programmi triennali d'intervento;

PRESO ATTO CHE:

in applicazione dell'art 4 della Concessione vigente tra Regione Emilia-Romagna e FER Srl, con delibera della Giunta regionale n. 2190 del 2012 è stato approvato il "Contratto di programma con FER Srl per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale" sottoscritto in data 12 febbraio 2013 con validità fino al 31/12/2022;

pertanto, è necessario procedere con la stipula del presente nuovo Contratto di programma, tra Regione e FER Srl, per la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale in aggiornamento al precedente temporalmente scaduto; il presente nuovo Contratto di programma

regolamenta, in continuità con il precedente, i reciproci impegni tra la Regione e il Gestore previsti e puntualmente elencati nell'art.4 della concessione REP.4440 del 31/01/2012 a cui si rimanda ed inoltre:

- aggiorna gli interventi infrastrutturali per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura e degli impianti tecnologici, confermando comunque quelli previsti nel precedente Contratto di Programma e ancora in corso;
- tiene conto del mutato quadro normativo di settore, e delle ricadute sulle competenze delle parti, rispetto a quello vigente al momento della stipula del precedente Contratto di Programma.

EVIDENZIATO:

- che il D.Lgs 112/2015 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" aggiornando la precedente normativa - ha disciplinato, per la rete ferroviaria nazionale e per le reti ferroviarie regionali, rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso Decreto Legislativo:

- l'utilizzo e la gestione della infrastruttura ferroviaria, i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella impostazione dei diritti dovuti;
- le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di regolazione;
- i criteri per l'utilizzo e l'accesso all'infrastruttura ferroviaria;
- l'affidamento, al Gestore:
 - del controllo della circolazione;
 - della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria;
 - dell'elaborazione del Prospetto Informativo della Rete;
- i diritti e i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria ("pedaggio");
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2016 individua le reti regionali interconnesse alla rete nazionale - che rientrano quindi nel campo di applicazione dello stesso D.Lgs. 112/2015;

- che il suddetto Decreto prevede che tutte le linee ferroviarie di proprietà della regione Emilia-Romagna rientrino nel campo di applicazione dello stesso D.Lgs. 112/2015;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il Gestore in ordine alla infrastruttura ferroviaria regionale, relative pertinenze e tecnologie, per quanto attiene a:

- a) attività di gestione;
- b) attività di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento in esercizio, in condizioni di efficienza e sicurezza della rete ferroviaria regionale e di tutti i beni dati in concessione al Gestore con atto rep. 4440 del 31/01/2012 e successive integrazioni, comprensiva anche delle tratte e aree delle linee ferroviarie dismesse rientranti nella suddetta concessione;
- c) interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo della rete regionale e di tutti i beni dati in concessione al Gestore con atto rep. 4440 del 31/01/2012 e successive integrazioni;

d) investimenti di sviluppo, potenziamento e ammodernamento.

2. Gli interventi e le relative elaborazioni progettuali finalizzate a dare attuazione alle attività di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma devono essere orientati ad assicurare:

a) il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e l'eliminazione di passaggi a livello;

b) la piena compatibilità con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo di materiali innovativi, e sistemi di gestione volti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;

c) l'interoperatività con le linee di altri gestori interconnesse con quelle regionali;

d) il perseguimento di standard tecnici e funzionali uniformi, sulla base di quelli indicati dalla Regione;

e) il contenimento dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;

f) la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, anche durante le varie fasi di realizzazione, di manutenzione e di rinnovo

- dell'infrastruttura, limitandone il più possibile le interruzioni;
- g) il miglioramento dei livelli di accessibilità delle stazioni/fermate e delle infrastrutture disponibili da parte delle Imprese Ferroviarie (IF) che chiedono di utilizzare la rete regionale;
- h) il miglioramento dei livelli di accessibilità delle stazioni/fermate ed al servizio ferroviario per gli utenti anche a ridotte capacità motorie;
- i) lo sviluppo e la efficiente gestione di un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti ai compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione;
- j) una tempestiva, adeguata ed integrata informazione all'utenza in tutte le stazioni e fermate attraverso l'ausilio di dispositivi evoluti di comunicazione, sia visivi che sonori;
- k) il miglioramento della qualità delle stazioni e delle fermate affinché divengano punti di

eccellenza, sia sotto l'aspetto funzionale che di integrazione con gli altri sistemi di trasporto.

3. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
4. Sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto, anche gli altri Contratti di Programma (unitamente ad eventuali atti integrativi e di rimodulazione degli stessi) riguardanti investimenti ancora in corso di attuazione da parte del Gestore, sino al loro completamento, e i programmi triennali di manutenzione e rinnovo della rete e del materiale rotabile regionale, relativi ad esercizi precedenti ed ancora in esecuzione.

Art.2

(Validità temporale del Contratto)

1. Il presente Contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe.
2. L'anno contrattuale e gli esercizi finanziari, ove richiamati, sono da considerarsi come riferiti all'anno solare.

3. Il Contratto può essere aggiornato e/o integrato in dipendenza di atti amministrativi e normative concernenti l'oggetto dello stesso.

Art. 3

(Gestione e manutenzione ordinaria)

1. Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura di cui all'art 1 comma 1 lettere a) e b) del presente Contratto, è riconosciuto un contributo annuo pari ad euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni,00) a cui si aggiunge la quota attinente alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (CCNL) nella misura e secondo le modalità di ripartizione previste dall'art. 31, comma 4, della L.R. 30/98.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1., a partire dal secondo anno di vigenza del presente Contratto, viene adeguato in base al tasso d'inflazione programmato dell'anno di riferimento, individuato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) dell'anno precedente.
3. Il contributo di cui al comma 1., è erogato annualmente al Gestore come di seguito esposto:
 - il 30% del contributo annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno;

- il 60% del contributo annuale alla presentazione del resoconto preconsuntivo dell'esercizio finanziario precedente e dello stato previsionale dell'esercizio finanziario in corso (ex art. 10 del Contratto);
- il 10% del contributo annuale a saldo, in esito alla approvazione del "Consuntivo economico-gestionale" secondo quanto previsto dall'art. 10 e nell'ALLEGATO 2 "Monitoraggio economico-gestionale della Regione" al Contratto di Programma.

4. Il saldo del residuo 10% del contributo, è liquidato in esito alla approvazione del "Consuntivo economico-gestionale" secondo quanto previsto dal successivo art. 10 e nell'ALLEGATO 2 "Monitoraggio economico-gestionale della Regione" parte integrante del presente Contratto.

Art. 4

(Programmazione regionale)

1. La Regione, nell'ambito della funzione di programmazione del trasporto ferroviario regionale, approva il Programma triennale degli interventi di manutenzione straordinaria, di sviluppo, di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria di cui all'art. 1, comma 1,

lettere c) e d) del presente Contratto. Il Programma triennale viene periodicamente aggiornato in base alle esigenze intervenute e alle eventuali nuove risorse resesi disponibili, in attuazione della pianificazione regionale.

2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma precedente, si tiene conto anche delle esigenze comunicate dal Gestore in merito al mantenimento in sicurezza ed efficienza della rete.
3. Con atti successivi alla delibera di approvazione del programma triennale di cui al comma 1., vengono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse ai sensi degli art. 34 e art. 35 L.R. 30/98 e s.m.i..
4. La programmazione degli interventi di cui al precedente comma 1., trova copertura nei limiti della disponibilità delle risorse regionali o di altra provenienza, mediante l'assegnazione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 bis, L.R. 30/98 e s.m.i..
5. Continuano ad avere validità fino al loro completamento, gli atti relativi agli interventi programmati o in corso di attuazione all'entrata in vigore del presente Contratto come rappresentati sinteticamente nell'ALLEGATO 1

"Investimenti già programmati per il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria regionale".

Art. 5

(Gestione manutenzione straordinaria ed investimenti di sviluppo, potenziamento e ammodernamento)

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 1, comma. 1, lett. c) e lett. d) del presente Contratto la copertura finanziaria è garantita da risorse regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 bis, L.R. 30/98 ovvero da altra fonte (comunitaria, statale, locale, etc.).
2. Qualora la copertura finanziaria degli interventi sia garantita anche parzialmente da risorse non regionali, si procederà con appositi atti sulla base dei disposti della normativa di finanziamento.
3. Il Gestore prende atto che gli importi riferiti alla quota IVA sugli investimenti non saranno riconosciute dalla Regione.

Art. 6

(Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore è tenuto a garantire tempi d'intervento compatibili con le esigenze dei servizi ferroviari.

2. Il Gestore è tenuto in particolare:

a) a garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo della rete e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, assicurando la circolazione dei treni in condizioni di sicurezza e di regolarità, secondo principi di trasparenza e di non discriminazione fra imprese;

b) a adempiere a quanto previsto dalla Programmazione regionale nelle sue articolazioni, e alle necessità di mantenimento della funzionalità e della sicurezza della rete, in relazione alle risorse disponibili o che saranno successivamente acquisite;

c) a realizzare gli interventi e le forniture di propria attribuzione, in base al presente Contratto e agli atti in questo richiamati, operando ove del caso in veste di stazione appaltante;

d) a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per gli investimenti riguardanti le

infrastrutture - così come definito dall'art. 2 del DPR 146/99 - all'adozione di interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti dalla "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/95, art.10;

e) a rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario; in particolare, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal DPR n. 753/80, per quanto ancora in vigore, e alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali, e relative modifiche, in particolare al D.Lgs n. 112/2015, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 5/08/2016 e al D.Lgs n. 50/2019 e D.Lgs n. 59/2019;

f) a rispettare la normativa in materia di monitoraggio della manutenzione di cui all'art. 8 comma 9 del D.L. n. 68/2022, convertito con Legge n. 108/2022;

g) a dare applicazione ai criteri e alle modalità per l'accesso all'infrastruttura da

parte delle imprese ferroviarie passeggeri e merci, come definiti dal D.Lgs. n. 112/2015, in ossequio alle prescrizioni per la definizione del PIR;

- h) a procedere, per l'appalto e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, nel pieno rispetto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici, garantendo, sia per le opere realizzate che per le forniture, la loro piena funzionalità;
- i) a specificare nel PIR e a comunicare alle Imprese Ferroviarie (IF) con adeguato anticipo i lavori programmati, ed attuare le dovute forme di comunicazione agli utenti;
- j) a fornire l'elenco degli impianti disponibili e ritenuti essenziali per lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri e merci e a mettere a disposizione delle IF dei servizi di trasporto di competenza della Regione, gli impianti e i depositi di proprietà regionale ritenuti necessari per garantire le dotazioni essenziali all'espletamento del servizio;

k) ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento CE 1371/2007, dalla normativa statale e dalle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in merito ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Art. 7

(Ulteriori risorse utilizzabili dal Gestore)

1. Sarà oggetto di specifici e separati atti la definizione dell'utilizzo delle risorse derivanti al Gestore:

- a) da economie di spesa nell'erogazione delle attività oggetto del Contratto di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) e d);
- b) dai canoni di concessione dei diritti di attraversamento di linee ferroviarie e di occupazione di aree appartenenti alla consistenza regionale, con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione (art. 23 bis, L.R. 30/98);
- c) dalla vendita, autorizzata dalla stessa Regione, di beni di proprietà regionale non più funzionali all'esercizio ferroviario.

2. Il Gestore è al riguardo tenuto a rendicontare annualmente alla Regione le risorse introitate e quelle spese.

Art. 8

(Flessibilità gestionale)

1. Il Gestore è impegnato ad effettuare ogni possibile incremento della disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle diverse esigenze dei servizi di trasporto, fatti salvi i limiti di sicurezza, capacità e di funzionamento degli stessi definiti dal PIR, nonché le esigenze dettate dalle attività di manutenzione delle linee, senza che ciò comporti variazioni del contributo contrattuale.
2. Il Gestore può procedere, previo parere favorevole della Regione, a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni nella disponibilità.

Art. 9

(Interruzione dell'esercizio)

1. L'esercizio oggetto del Contratto non può essere interrotto né sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo:

- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle competenti Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica; in questo caso l'esercizio deve essere ripristinato al più presto;
- per oggettivi impedimenti al regolare svolgimento del servizio legati a rinnovi e/o interventi programmati di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento, nelle modalità previste nell'articolo precedente.

2. In caso di abbandono o sospensione dell'esercizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste al comma precedente, la Regione potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potrà avvalersi di un altro Gestore avente i requisiti, nel rispetto della vigente normativa.

3. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi di forza maggiore e comunque di eventi non dipendenti dalla Regione e dal Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale

diligenza non comportano l'applicazione di penali contrattuali, né la riduzione del contributo a condizione che il Gestore assicuri, con tempi e modalità appropriati, il ripristino dell'esercizio.

Art. 10

(Obiettivi economico-gestionali e infrastrutturali)

1. La Regione, per promuovere e sostenere un processo di miglioramento continuo della gestione della rete, individua i primari obiettivi economico-gestionali riportati nel seguito unitamente ai relativi parametri di monitoraggio delle prestazioni, da rendicontarsi secondo le modalità e le tempistiche previste all'art. 12.
2. Il primo obiettivo prioritario consiste nel massimizzare la capacità disponibile delle linee e nel garantire il suo utilizzo ottimale (coefficiente di saturazione). A tal fine, sono individuati e resi disponibili nelle forme previste dalle norme i seguenti parametri:
 - a) capacità massima teorica;
 - b) capacità impegnata.
3. Il secondo obiettivo prioritario consiste nel migliorare l'economicità di gestione dell'infrastruttura e nell'accrescere la capacità

di autofinanziamento degli interventi per il suo ammodernamento, a parità di qualità dell'offerta di capacità e di servizi accessori o in presenza di un loro progressivo sviluppo e riqualificazione. A tal fine, sono individuati i seguenti parametri:

- a) costo operativo per chilometro di rete, suddiviso per centro di costo (Esercizio, Manutenzione, Struttura), calcolato rapportando il costo totale di esercizio (costo operativo gestione caratteristica), al netto dei risultati delle gestioni extra-caratteristiche (oneri straordinari e finanziari), ai km di rete in esercizio;
- b) costo operativo per chilometro di servizio, riclassificato per linee principali di attività (Trasporto passeggeri, Trasporto merci, Servizi accessori/di rete, altro), evidenziando altresì:
 - i dati riguardanti i canoni di assegnazione delle tracce (pedaggio per passeggeri e merci);
 - i dati relativi ai canoni derivanti dalle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e dalla occupazione di

aree appartenenti alla consistenza regionale
(art. 23 bis, L.R. 30/98);

- l'ammontare dei fondi derivanti dalla vendita, autorizzata dalla stessa Regione, di beni di proprietà regionale non più funzionali all'esercizio ferroviario;

c) ricavi di esercizio, distinti per principali fonti d'introito (pedaggio da trasporto passeggeri, pedaggio da trasporto merci, ricavi da servizi di rete, ricavi da locazione di depositi, officine, altri immobili e aree, ricavi da altre attività).

4. Il terzo obiettivo prioritario di gestione dell'infrastruttura consiste nel migliorare la velocità d'impostazione d'orario.

5. Il Gestore è tenuto a rilevare i suddetti parametri e a rendicontare i risultati conseguiti secondo le definizioni, le modalità di rilevazione, le modalità e la tempistica di consuntivazione indicate all'art. 12 e nell'ALLEGATO 2 "Monitoraggio economico-gestionale della Regione".

Art. 11

(Obiettivi e impegni programmatici in materia di qualità)

1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di sicurezza dell'esercizio ferroviario. La valutazione degli standard di qualità sarà effettuata dal Gestore in accordo con la Regione, attraverso il monitoraggio della qualità erogata. Resta salva la facoltà della Regione di esercitare autonome attività di verifica e controllo.
2. Il Gestore si impegna a rendere operativo un sistema di informazione sulla gestione dell'infrastruttura e sull'andamento della circolazione treni, analogamente a quello già presente sulla rete ferroviaria nazionale, che sia accessibile alle IF e alla Regione.
3. Il Gestore è comunque impegnato a trasmettere alla Regione, con cadenza trimestrale un "report" sull'andamento della gestione e della circolazione e a garantire alla Regione adeguata informazione sia sulla gestione dell'infrastruttura che sulle specifiche e sulle modalità di gestione del sistema informativo richiamato al precedente punto.
4. Il Gestore è tenuto a garantire un adeguato ed efficiente-efficace sistema di informazione agli utenti delle IF, attraverso dispositivi di

comunicazione visivi e sonori, posizionati nelle fermate/stazioni. Il sistema dovrà essere implementato per renderlo progressivamente omogeneo su tutti i tratti della rete, in dipendenza delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili dallo stesso Gestore nonché dalla Regione, orientato alla realizzazione di un unico Controllo Centralizzato del Traffico (CTC), di governo della circolazione su tutta la rete regionale.

Art. 12

(Modalità e tempi del monitoraggio della gestione ordinaria della rete)

1. Il Gestore è tenuto a fornire i dati relativi ai parametri di monitoraggio di natura economico-gestionale, anche su supporto informatico, secondo il metodo di elaborazione di cui all'ALLEGATO 2 "Monitoraggio economico-gestionale della Regione" e alle scadenze riportate nella tabella che segue. Qualora alcuni dati non fossero disponibili su base contabile saranno da ricercarsi facendo ricorso ad altre fonti, precisando in sede di trasmissione del dato le modalità operative adottate.

2. Il Gestore, secondo le tempistiche riportate in tabella, fornisce i risultati delle rilevazioni interne ed esterne in merito agli standard di qualità erogata. La Regione valuta le risultanze delle rilevazioni e con il concorso del Gestore individua le azioni di miglioramento.
3. Il Gestore è tenuto ad attivare un sistema di monitoraggio adeguato a quanto previsto nel Contratto e a trasmettere alla Regione la documentazione richiesta nel rispetto dei termini di cui alla tabella che segue.
4. Ogni rendicontazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione, che illustri le modalità operative adottate, ove non già descritte negli allegati al Contratto, che analizzi e commenti i principali andamenti dei dati trasmessi, che evidenzi e spieghi opportunamente eventuali dinamiche anomale o atipiche, che fornisca ogni e qualsiasi informazione utile ed opportuna per la corretta interpretazione e utilizzo delle informazioni oggetto di rendicontazione da parte della Regione.

Parametri economico-gestionali - costi e ricavi d'esercizio (art.	Entro il 31 marzo di ciascun anno di validità del	Schema di rendicontazione da predisporre a cura
---	---	---

10, co. 3): resoconto pre-consuntivo annuale (riferito all'esercizio finanziario precedente)	Contratto	del GI, d'intesa con la Regione, entro il secondo anno contrattuale
Parametri economico-gestionali - costi e ricavi d'esercizio (art. 10, co. 3): previsione annuale (riferito all'esercizio finanziario in corso)	Entro il 31 marzo di ciascun anno di validità del Contratto	Schema di rendicontazione da predisporre a cura del GI, d'intesa con la Regione, entro il secondo anno contrattuale
Parametri economico-gestionali - capacità delle linee (massima, impegnata, (art. 10, co. 2): resoconto consuntivo annuale (riferito all'anno precedente)	Entro il 31 luglio di ciascun anno di validità del Contratto	Schema di rendicontazione da predisporre a cura del GI, d'intesa con la Regione, entro il secondo anno contrattuale
Parametri economico-gestionali - costi e ricavi d'esercizio (art. 10, c. 3): resoconto consuntivo annuale (riferito all'esercizio finanziario precedente)	Entro il 31 luglio di ciascun anno	Schema di rendicontazione da predisporre a cura del GI, d'intesa con la Regione, entro il secondo anno contrattuale

Parametri economico-gestionali - velocità d'impostazione d'orario (art. 10, c. 4): resoconto consuntivo annuale (riferito all'anno precedente)	Entro il 31 luglio di ciascun anno	Schema di rendicontazione da predisporre a cura del GI, d'intesa con la Regione, entro il secondo anno contrattuale
--	------------------------------------	---

5. La Regione, per le proprie esigenze conoscitive e valutative, si riserva d'integrare in qualsiasi momento il sistema di monitoraggio sopra richiamato prevedendo, a cura del Gestore, specifiche analisi puntuali, elaborazioni ad hoc ovvero flussi strutturati di dati aggiuntivi.
6. La Regione, nell'ambito delle proprie attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti al Gestore dal presente Contratto, si riserva di esercitare la propria potestà sanzionatoria, da definirsi anche con atti separati, attraverso la riduzione dei contributi contrattuali di cui al precedente comma 1, lett. a).

Art. 13

(Vigilanza della Regione)

1. La Regione, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, accerta il rispetto delle condizioni

contrattuali.

2. L'accertamento delle violazioni e degli obblighi contrattuali viene effettuato su base documentale, nonché attraverso attività di indagine e ispettive, condotte da personale incaricato dalla Regione. Il personale, all'uopo abilitato, sarà previamente segnalato al Gestore che è tenuto ad agevolare le suddette attività di indagine consentendo, oltre all'ingresso all'infrastruttura nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza, anche l'accesso al proprio sistema informativo e documentale.
3. La Regione ha facoltà di convocare il Comitato di gestione, di cui al successivo art. 14, per analizzare le motivazioni del mancato rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto e di chiedere tutte le azioni preventive e correttive ritenute necessarie.
4. Il Gestore potrà richiedere, a sua volta, la convocazione del Comitato di gestione ove non concordi con la contestazione delle violazioni di cui al comma precedente, producendo memorie giustificative in merito.
5. Per il mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali la Regione si riserva specifiche

azioni, da rappresentarsi in ambito societario.

Art. 14

(Comitato di gestione del Contratto)

1. Per la verifica della gestione e del monitoraggio del presente Contratto le parti si avvarranno di un Comitato di gestione, composto da rappresentanti della Regione e del Gestore.
2. In coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente Contratto, il Comitato dovrà in particolare analizzare i seguenti aspetti:
 - stato di attuazione del sistema di informazione sulla gestione dell'infrastruttura e sull'andamento della circolazione treni;
 - stato della gestione dell'infrastruttura e della circolazione;
 - miglioramento dell'informazione agli utenti nelle stazioni/fermate;
 - attuazione delle misure previste dal piano di investimenti individuati dal presente Contratto o dai Contratti ad esso collegati;
 - stato di attuazione degli interventi per la graduale rimozione delle barriere architettoniche;
 - piani di intervento per la pulizia delle stazioni e negli ambiti, non commerciali,

aperti al pubblico;

- analisi delle criticità sia legate alla gestione dell'infrastruttura che all'attuazione dei piani di investimento.

3. Il Comitato per l'analisi degli aspetti evidenziati al punto precedente e per la definizione delle azioni correttive ritenute necessarie, si riunisce al bisogno su convocazione della Regione o qualora il Gestore ne faccia richiesta.

4. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta l'erogazione di gettoni di presenza.

Art 15

(Risoluzione delle controversie)

1. La Regione e il Gestore nominano ciascuno un proprio referente/responsabile per la risoluzione delle controversie attinenti alla gestione del Contratto.

2. Qualora sorgano tra le parti contrattuali, contrasti circa l'esecuzione od anche interpretazione del Contratto, ciascuna deve notificare formalmente all'altra precise contestazioni al fine della loro disamina comune e conciliazione bonaria fatte salve le azioni di tutela giudiziaria qualora necessarie.

3. Il Contratto in pendenza dei procedimenti di cui al comma 2 non potrà avere soluzione o sospensione di continuità per l'esecuzione delle prestazioni reciproche.
4. La Regione si rende disponibile, ove richiesto dal Gestore, ad esperire procedure di mediazione e conciliative in eventuali controversie.

Art. 16

(Spese di registrazione e bollo)

1. Il presente atto è sottoscritto digitalmente. Tutte le spese relative, accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico del Gestore. L'imposta di bollo è assolta dal Gestore in modo virtuale (autorizzazione prot. 20517/19 del 02/05/19).
2. Il presente contratto è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR nr. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 17

(Domicilio)

1. A tutti gli effetti derivanti dal presente Contratto: Ferrovie Emilia Romagna Srl dichiara il proprio domicilio in Ferrara, via Foro Boario 27, codice fiscale n. 02080471200; la Regione dichiara il proprio domicilio in Bologna, Via Aldo

Moro, 52 - Codice fiscale e partita IVA
80062590379.

Art. 18

(Foro competente)

1. Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie aventi per oggetto qualsiasi questione attinente al presente Contratto vengano deferite in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 19

(Sicurezza e riservatezza)

1. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Gestore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Gestore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Gestore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla

Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate dal Gestore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Gestore non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Art. 20

(Tutela e trattamento dei dati personali)

1. In conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm., i dati personali di cui il Gestore venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto saranno utilizzati dal Gestore esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità.
2. I dati personali raccolti per l'espletamento delle funzioni saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a

garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati dal Gestore in qualità di Responsabili o di Incaricati del trattamento.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è domiciliato in Ferrara, Via Foro Boario, n. 27.

Art. 21

(Clausola di Legalità ed integrità)

1. Le parti, nell'esecuzione del presente Contratto, si impegnano ad improntare il proprio comportamento ai principi di trasparenza, legalità e correttezza e a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nel proprio Codice Etico/Codice di Comportamento e nei documenti adottati ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm, ove applicabili.

ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Contratto:

ALLEGATO 1 Investimenti già programmati per il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria regionale

ALLEGATO 2 Monitoraggio economico-gestionale
della Regione

Per la Società Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

(firmato digitalmente)

Per la Regione Emilia-Romagna

(firmato digitalmente)

INVESTIMENTI GIÀ PROGRAMMATI PER IL POTENZIAMENTO E
L'AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE

Richiamati:

- l'Accordo di Programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 422/97 - il cui schema è stato preventivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 237 del 2/12/2002 - in materia di investimenti nel settore dei trasporti, per l'attuazione di interventi diretti al risanamento tecnico ed economico delle infrastrutture ferroviarie regionali;
- l'Atto Integrativo a detto Accordo, sottoscritto il 20 giugno 2011 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- i Contratti di Programma per disciplinare la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie regionali, compreso il materiale rotabile, e successivi atti integrativi e di rimodulazione degli investimenti, per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di cui sopra, tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti attuatori, richiamati di seguito:
 - Ferrovie Emilia Romagna Srl, sottoscritto il 31 marzo 2005 (il cui schema è stato approvato con DGR n. 415 del 16 febbraio 2005), rimasto l'unico soggetto attuatore;
 - Consorzio ACT di RE, il cui settore ferroviario è confluito nella Società FER Srl per conferimento di ramo d'azienda;
 - ATCM Spa di MO, il cui settore ferroviario è confluito nella Società FER Srl per cessione di ramo d'azienda;
 - ATC SpA di BO, il cui settore ferroviario è confluito nella Società FER Srl per cessione di ramo d'azienda;
- l'ulteriore atto integrativo al Contratto di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile rep. n.5066 del 31/07/2018 ai fini

dell'attuazione dell'Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 422/97, e le sue "Rimodulazioni" e "Atti integrativi";

- l'Atto integrativo al Contratto di Programma per il trasferimento delle competenze connesse agli adempimenti riguardanti il programma ex lege 910/86 rep. N.4657 del 15/11/2013 sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e soc. F.E.R. s.r.l., e le sue "Rimodulazioni" e "Atti integrativi";
- l'Accordo Attuativo sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e soc. F.E.R. s.r.l., per la realizzazione del piano nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse tematico F linea d'azione "Sicurezza ferroviaria") nell'ambito del piano operativo del fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020;
- l'Accordo Attuativo, sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e soc. F.E.R. s.r.l., per la realizzazione degli interventi compresi nel secondo addendum al piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 Asse tematico B (interventi nel settore ferroviario) linea d'azione "Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia.
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n.363 del 23 settembre 2021;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n.364 del 23 settembre 2021;
- la Delibera di Giunta regionale n.1469/2022 "Fondo sviluppo e coesione sociale 2021-2027. Assegnazione risorse finanziarie alla soc. F.E.R. s.r.l in qualità di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e nuove infrastrutture ferroviarie"
- la Delibera CIPESS n.1 del 15 febbraio 2022.

INTERVENTI IN CORSO, IN FASE DI COMPLETAMENTO O DI PROSSIMO AVVIO, PROGRAMMATI

Interventi	Costo totale intervento	Suddivisione copertura finanziaria	
Nodo di Ferrara (interventi per contenimento e abbattimento rumore) -cofinanziamento 1°perizia di variante per interrimento Ferrara-	2.463.925,99	2.463.925,99	Accordo di programma 422/97
Cofinanziamento interventi in comune di Formigine (2°, 3° e 4° stralcio)	565.500,00	565.500,00	Accordo di programma 422/97
Cofinanziamento 2°perizia di variante dell'interrimento di Ferrara	5.350.000,00	5.350.000,00	Accordo di programma 422/97
Concorso alla copertura di parte dei maggiori costi per il recepimento della variante ai lavori per il servizio suburbano della città di Ferrara e del passante del Corridoio ferroviario adriatico	2.629.481,69	1.564.481,69	Fondi residui ex Legge 910/86
		1.065.000,00	Fondi regionali
Soppressione PL linee Reggio E.- Guastalla, Reggio E. - Ciano d'Enza, Ferrara-Codigoro	1.275.186,59	1.275.186,59	Fondi residui ex Legge 910/86
Chiusura definitiva del p.l.n.26 di via Venezia a Sorbolo (linea ferroviaria Parma-Suzzara) tramite realizzazione di sottopasso stradale e ciclopeditonale	4.200.000,00	3.200.000,00	Fondi FSC
		1.000.000,00	Fondi regionali
Soppressione PL n° 28 di Via della Circonvallazione a Sassuolo (MO), sulla linea Modena-Sassuolo	14.400.000,00	9.600.000,00	Fondi FSC
		4.800.000,00	Fondi regionali
Elettrificazione della dorsale ferroviaria Sassuolo-(Reggio Emilia)-Guastalla: completamento elettrificazione linea Reggio Emilia-Sassuolo	5.900.000,00	5.900.000,00	Fondi FSC
Upgrade tecnologico con impianti multi-ACC delle linee Reggio Emilia - Sassuolo e Modena-Sassuolo	10.000.000,00	10.000.000,00	Fondi FSC
Rifacimento del piano del ferro della stazione di Scandiano (RE) sulla linea Reggio Emilia-Sassuolo	4.024.957,38	930.000,00	Fondi regionali
		3.094.957,38	Fondi FSC
Realizzazione di sottopasso ciclopeditonale e rifacimento piano del ferro della stazione di Guastalla (RE), sulla linea Parma-Suzzara	9.295.000,00	2.145.000,00	Fondi regionali
		7.150.000,00	Fondi FSC
Realizzazione di CONTROL ROOM, e dei relativi impianti in loco, per la protezione dei passaggi a livello privati e per l'efficientamento della Safety & Security delle stazioni e delle fermate	7.150.000,00	1.650.000,00	Fondi regionali
		5.500.000,00	Fondi FSC
Rifacimento del ponte ferroviario sul Trigolaro della linea Suzzara-Ferrara	3.055.000,00	705.000,00	Fondi regionali
		2.350.000,00	Fondi FSC
Upgrade della linea Reggio Emilia-Guastalla con impianti multi-ACC	3.400.000,00	3.400.000,00	DM 364/2019
Soppressione p.l.n.4 di via Fabbri in ambito urbano a Ferrara	6.000.000,00	6.000.000,00	DM 364/2021
Elettrificazione del corridoio ferroviario parma-Suzzara-Poggio Rusco	58.000.000,00	58.000.000,00	DM 363/2021
Elettrificazione linea ferroviaria Ferrara-Codigoro	35.000.000,00	35.000.000,00	Fondi FSC
Eliminazione p.l.n.13 di via Panni a Modena sulla linea ferroviaria Modena-Sassuolo-	6.760.000,00	6.760.000,00	Fondi regionali
Soppressione p.l. in località S.Bernardino (Novellara) sulla linea ferroviaria Reggio E.-Guastalla	5.400.000,00	5.400.000,00	Fondi regionali
Interventi sistemazione fermate a Veggia e Villalunga, comune di Casalgrande	350.000,00	350.000,00	Fondi regionali
Nuovo ponte sul torrente Enza e soppressione dei p.l.n.31 e n.32 della linea ferroviaria Parma-Suzzara (costi progettazione)	1.113.648,54	1.113.648,54	Fondi regionali
Rifacimento e abbassamento del piano ferro in località Veggia sulla linea Reggio E. - Sassuolo	1.050.000,00	1.050.000,00	Fondi regionali
Adeguamento impianto di Sermide	1.000.000,00	1.000.000,00	Fondi regionali

Aumento costi intervento di rifacimento copertura e miglioramento sismico del fabbricato viaggiatori di Bagnolo in Piano	80.000,00	80.000,00	Fondi regionali
Acquisto di beni strumentali per verifiche e controlli della linea ferrata e TE	2.000.000,00	2.000.000,00	Fondi regionali
Acquisto treni (da aggiornare strumenti finanziari)	10.000.000,00	10.000.000,00	Fondi regionali
Risanamento corpo stradale e rinnovo armamento in tratte della linea Suzzara-Ferrara per un'estesa complessiva di circa cinque km	5.000.000,00	5.000.000,00	Fondi regionali
Riconfigurazione impianti ACC e SCMT a seguito di interventi infrastrutturali 2022	1.500.000,00	1.500.000,00	Fondi regionali
Interventi infrastrutturali per l'ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore; interrimento tratta San-Vitale-Rimesse e tratta via Larga, in Comune di Bologna	75.874.000,00	18.500.000,00	Fondi regionali
		57.374.000,00	Altri soggetti

Si devono intendere facenti parti del presente Contratto anche tutti gli interventi di manutenzione straordinaria futuri che saranno annualmente oggetto di aggiornamento della delibera di giunta regionale n.1557/2022, così come quelli, attualmente in fase di progettazione o in corso, che facevano parte dei programmi precedenti alla delibera di giunta sopra citata.

Eventuali ulteriori finanziamenti che fossero riconosciuti durante il corso di validità del presente Contratto saranno disciplinati da ulteriori appositi e separati atti amministrativi.

MONITORAGGIO ECONOMICO-GESTIONALE DELLA REGIONE

Premessa

Il sistema di monitoraggio regionale del Contratto di Programma, sul piano economico-gestionale, in coerenza con l'art. 10 "Obiettivi economico-gestionali e infrastrutturali" e con l'art. 12 "Modalità e tempi del monitoraggio", è rivolto a molteplici finalità, specifiche di ogni singolo esercizio finanziario e proprie della gestione dell'infrastruttura (rete e impianti afferenti) nonché di carattere generale e sistemico.

A questo ultimo riguardo, delle finalità di carattere generale e di sistema complessivo, è da considerarsi, infatti, il contributo e l'impatto che la gestione delle infrastrutture è in grado di esprimere in rapporto al segmento modale del trasporto per ferrovia, all'intero settore del trasporto pubblico e al complesso della mobilità regionale.

Atteso che gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi in questo ambito, e così i dati, i parametri, gli indici e le analisi oggetto del monitoraggio, siano da riferirsi al progressivo innalzamento delle prestazioni di rete in ordine al conseguimento di migliorati livelli di economicità di gestione e capacità di autofinanziamento delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 10 sopra richiamato, le macro finalità del monitoraggio, tra le altre, possono esemplificativamente essere ricondotte alle seguenti:

- permettere la valutazione dei risultati conseguiti, finali e intermedi, distinguendoli per singola linea di attività o area gestionale (trasporto passeggeri, trasporti merci, attività e servizi accessori e complementari);
- apprezzare l'andamento dei risultati in rapporto ai dati base (serie storica e sua evoluzione dall'avvio del Contratto) e agli obiettivi di miglioramento di rispettivo riferimento, a inizio Contratto e nell'intero arco di validità, evidenziando le dinamiche virtuose così come le eventuali criticità;
- individuare le azioni preventive e correttive del caso, atte a riportare gli andamenti a venire sulle risultanze attese.

A tal fine costituiranno riferimento e utile ausilio, tra gli altri, gli schemi e le modalità di rendicontazione adottati e in uso presso la Regione, il suo sistema informativo storicizzato, il rapporto annuale sui servizi

pubblicato annualmente dalla Regione stessa.

Il Gestore, per parte sua, dovrà garantire un proprio sistema di monitoraggio, accurato e continuativo, a riguardo degli andamenti e dei risultati economico-gestionali conseguiti in ogni singolo esercizio finanziario di validità del Contratto e per la sua intera durata, atto a consentire alla Regione la valutazione e lo sviluppo delle attività di progettazione-programmazione e l'adozione delle politiche e delle misure di competenza.

Ambiti del sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio regionale del Contratto di Programma, al fine della valutazione dei risultati conseguiti in ordine all'economicità di gestione dell'infrastruttura e alla sua capacità di autofinanziamento, individua nei seguenti i principali aspetti di rendicontazione da parte del GI:

- a) costo operativo per chilometro di rete;
- b) costo operativo per chilometro di servizio;
- c) ricavi di esercizio.

I sistemi contabili, di monitoraggio e controllo di gestione del GI, e i conseguenti schemi di rendicontazione annua nei confronti della Regione dovranno, in specie, permettere di opportunamente caratterizzare gli elementi di dettaglio riportati nel seguito.

La rendicontazione dei dati e dei risultati economico-gestionali dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa che, oltre ad argomentare in ordine all'analisi dei principali dati esposti, dia adeguata evidenza dei principali andamenti registrati rispetto ai due esercizi finanziari precedenti, spiegando opportunamente eventuali dinamiche anomale o atipiche e fornendo ogni e qualsiasi informazione utile e opportuna per la corretta interpretazione e utilizzo da parte della Regione delle informazioni oggetto di rendicontazione.

Rendicontazione e relazioni illustrative di accompagnamento sono da prodursi con riferimento ai singoli esercizi finanziari, nel rispetto delle fasi e tempistiche seguenti, qui richiamate per completezza (ex art. 10 del Contratto):

- entro la fine del mese di marzo:
 - resoconto preconsuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
 - stato previsionale dell'esercizio finanziario in corso;
- entro la fine del mese di luglio:
 - resoconto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Le modalità di rendicontazione del costo operativo per chilometro di rete, in particolare, dovranno essere opportunamente articolate, così da fornire adeguata evidenza sia degli elementi puntuali principali sia dei raggruppamenti e delle aggregazioni più significative, prevedendo ma non limitandosi alle seguenti:

- centri di costo o aree gestionali, distinguendo tra Esercizio, Manutenzione e Struttura (commerciale e staff);
- ambiti di gestione, distinguendo tra caratteristica, accessoria ed extra caratteristica (gestione finanziaria e straordinaria);
- voci di spesa, distinguendo tra costi del personale, per acquisti di materie, per servizi e godimento beni di terzi, per ammortamenti (avendo cura di portare ad evidenza elementi economici ed aspetti specifici della gestione, ove rilevanti al momento presente o nell'evoluzione del Contratto, come ad esempio i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica fornita per la trazione del materiale rotabile);

La rendicontazione economico-gestionale dovrà riguardare i dati aziendali considerandone l'elaborazione sia in termini complessivi sia in forma di appropriati indici unitari e sintetici di risultato, per rapporto dei dati complessivi ai km di rete in esercizio e ad altre grandezze significative (ad es., addetti, tracce orarie, percorrenze di servizio di trasporto).

I dati del costo operativo e dei ricavi di esercizio dovranno, inoltre, essere rielaborati / riclassificati con riguardo ma non limitandosi alle casistiche seguenti:

- per principali linee di attività, distinguendo tra trasporto passeggeri, trasporto merci, altri servizi di rete, altre attività;
- in termini complessivi e per chilometro di servizio;
- evidenziando, in particolare, per quanto attiene ai ricavi di esercizio, i dati relativi a:
 - o canone di assegnazione delle tracce (pedaggio passeggeri Vs merci);
 - o canoni derivanti dalle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e dalla occupazione di aree appartenenti alla consistenza regionale (art. 23 bis, L.R. 30/98);
 - o introiti derivanti dalla vendita, autorizzata dalla stessa Regione, di beni di proprietà regionale non più funzionali all'esercizio ferroviario;

Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno comprendere e fornire evidenza argomentata dei principali elementi di carattere tecnico-gestionale afferenti alla gestione delle infrastrutture e dei servizi correlati,

ricomprensivo ma non limitandosi ai seguenti, opportunamente disaggregati secondo le casistiche sopra riportate (centri di costo, linea di attività, ecc.) ed espressi in termini complessivi e nella forma di indici unitari e sintetici appropriati:

- numero totale degli addetti (diretti e indiretti, introducendo ove del caso il concetto delle "teste equivalenti") alla gestione dell'infrastruttura (rete e impianti);
- capacità e utilizzo delle linee, come meglio descritti negli indirizzi e prescrizioni relativi al PIR, distinguendo tra:
 - capacità massima teorica;
 - capacità impegnata;
 - velocità d'impostazione d'orario.

Dati e rendicontazioni, incluse le relazioni illustrative, dovranno essere messe a disposizione della Regione anche su supporto informatico, secondo le scadenze sopra richiamate. Qualora alcune informazioni e alcuni dati non fossero disponibili su base contabile saranno da ricercarsi per via extracontabile, precisando nella rendicontazione le modalità di elaborazione adottate.

La Regione, per le proprie esigenze conoscitive e valutative, anche in connessione a futuri provvedimenti normativi, tavoli di concertazione, osservatori, comitati tecnici e gruppi di lavoro afferenti al settore, si riserva d'integrare in qualsiasi momento il sistema di monitoraggio sopra richiamato prevedendo, a cura del Gestore e secondo tempistiche appropriate, specifiche analisi, dati puntuali, stime, proiezioni ed elaborazioni ad hoc, rendicontazione di carattere saltuario ovvero flussi strutturati di dati aggiuntivi.

Il Gestore, attraverso il Comitato tecnico di gestione, è tenuto a garantire un rapporto costante e sistematico con la Regione, volto a condividere gli obiettivi programmati, le strategie di perseguimento individuate, i piani d'intervento previsti, i risultati attesi e conseguiti, le misure e le azioni correttive e preventive da adottarsi.

Il Gestore, con riguardo ai dati di caratterizzazione della rete e del servizio offerto sul piano economico, dei parametri tecnico-gestionali, è tenuto a collaborare con la Regione per la predisposizione del "Rapporto annuale sui servizi" sopra richiamato, che la stessa produce ogni anno nei confronti della Giunta.

A titolo esemplificativo e orientativo di quanto precede, si riporta un quadro riepilogativo di un primo possibile schema di rendicontazione dei dati economico-gestionali di caratterizzazione delle infrastrutture ferroviarie (conto

economico riclassificato per destinazione o a costo industriale del venduto), limitandosi agli elementi principali e a un livello di sintesi.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER DESTINAZIONE
(al Costo Industriale del Venduto)

Descrizione	Trasp. pax	Trasp. merci	Serv. di rete	Altri servizi
A. Ricavi di vendita				
A.1. Proventi del traffico				
A.2. Contributo d'esercizio				
B. Costo industriale del venduto				
B.1. Manutenzione				
B.1.a Costo del personale (incluso IRAP)				
B.1.b Acquisti di materie				
B.1.c Ammortamenti impianti, off., attrezz.				
B.1.d Servizi di terzi				
B.1.e Produzioni interne capitalizzate				
B.1.f Variazioni rimanenze				
B.2. Esercizio				
B.2.a				
....				
C. Margine industriale lordo				
D. Struttura (commerciale e staff)				
D.1....				
....				
E. Altri proventi d'esercizio				
F. Risultato operativo gestione caratteristica				
G. Proventi e oneri finanziari				
H. Risultato operativo gestione corrente				
I. Proventi e oneri straordinari				
J. Risultato ante imposte				
K. Imposte su utile d'esercizio				
L. Risultato netto d'esercizio				